



PrevAer
Fondo Pensione

Statuto

(aggiornato al 5 novembre 2014)

PREVAER – FONDO PENSIONE

Statuto

Indice

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 – Forma giuridica
- Art. 3 – Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 – Regime della forma pensionistica
- Art. 5 – Destinatari e soci
- Art. 6 – Scelte di investimento
- Art. 7 – Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 – Erogazione della rendita
- Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 – Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 – Organi del fondo
- Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 – Presidente
- Art. 23 – Responsabile del Fondo
- Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione
- Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 bis – Comitato paritetico

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Art. 27 – Incarichi di gestione
- Art. 28 – Banca depositaria
- Art. 29 – Conflitti di interesse
- Art. 30 – Gestione amministrativa
- Art. 31 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 33 – Modalità di adesione
- Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 35 – Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

- Art. 36 – Modifica dello Statuto
- Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 38 – Rinvio

PARTE I. Identificazione e scopo del Fondo

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E'costituito il "Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Lavoratori Quadri, Impiegati ed Operai delle Aziende Aderenti ad Assaeroporti", in forma abbreviata "Prevaer – Fondo Pensione" di seguito denominato "Fondo" in attuazione degli accordi stipulati tra ASSAEROPORTI e FILT/CGIL-FIT/CISL e UILTRASPORTI in data 16 marzo 1999 e 06 luglio 1999 (di seguito denominati "fonte istitutiva").
2. Il Fondo ha durata fino al 31.12.2099, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Fiumicino (RM). Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di aprire uffici e dipendenze dislocate sul territorio nazionale.

Art. 2 – Forma giuridica

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP al numero 127.

Art. 3 – Scopo

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II. Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e soci

1. Sono destinatari delle prestazioni di PREVAER i Lavoratori - quadri, impiegati ed operai - dipendenti dalle Aziende che applicano il CCNL per i dipendenti delle Aziende di gestione aeroportuale e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, sottoscritto dalle parti istitutive di PREVAER, così come indicati dagli accordi di cui al precedente art. 1, anche se provenienti da Fondi Pensione istituiti prima del 15.11.92 ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 252/2005, nonché i lavoratori dipendenti dei settori affini, appresso identificati, ai quali si applicano contratti collettivi, anche aziendali, sottoscritti da almeno una delle Organizzazioni Sindacali parti istitutive di PREVAER, per i quali siano stati stipulati apposti accordi di adesione al Fondo.
2. I settori affini di cui al comma precedente sono:
 - a) Gestione Aeroportuale;
 - b) Servizi aeroportuali di assistenza a terra;
 - c) Servizi di assistenza amministrativa e supervisione;
 - d) Assistenza al volo;
 - e) Compagnie di Navigazione Aerea Italiane e straniere;
 - f) Servizi di ristorazione aeroportuale;
 - g) Servizi di catering;
 - h) Servizi di sicurezza aeroportuale, di vigilanza e controllo.
3. Sono soci di PREVAER:
 - a) I lavoratori dipendenti delle aziende di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che hanno aderito volontariamente a PREVAER.
 - b) I lavoratori provenienti da Fondi Pensione istituiti prima del 15.11.92 ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 252/2005;
 - c) I beneficiari di prestazioni pensionistiche complementari a carico di PREVAER.
 - d) Possono restare associati a PREVAER, previo accordo sindacale, i lavoratori che, a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni nonché ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 18/99, abbiano perso i requisiti di cui al comma 1, a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo fondo di previdenza complementare.
 - e) I lavoratori a tempo determinato o con altre tipologie di contratto di lavoro secondo gli accordi sottoscritti dalle parti istitutive e le normative vigenti.

- f) I lavoratori delle aziende di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo che intendono far confluire al Fondo il proprio TFR come previsto dalla D.lgs. 252/2005.
- g) I soggetti fiscalmente a carico, secondo la normativa fiscale vigente, dei lavoratori iscritti al Fondo.
- h) Le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo di cui punti a), b), d) e) e f).

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 3 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo in base alle disposizioni inserite nella Nota informativa. L'aderente può successivamente riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima allocazione.
Le disposizioni e le modalità di allocazione e riallocazione tra i diversi comparti sono inserite nella Nota informativa.
4. Il lavoratore già iscritto al Fondo che versa una parte del TFR potrà destinare la parte restante nella propria posizione già attivata.
5. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto del Fondo.
 - c) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
 - c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - c.2) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;
 - c.3) anticipazione;
 - c.4) riscatto della posizione individuale.
 - d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III. Contribuzione e prestazioni

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
9. Le contribuzioni a carico dell'Azienda e del lavoratore saranno trattenute mensilmente e versate a PREVAER ogni mese entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; l'importo derivante dal TFR maturando sarà versato almeno in due soluzioni annuali: entro il 16 luglio la quota maturata dal 1° gennaio al 30 giugno ed entro il 16 gennaio la quota maturata dall'1 luglio al 31 dicembre; in caso di richiesta di erogazione della prestazione previdenziale per anzianità o vecchiaia, di riscatto integrale della posizione individuale e di trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo pensione o presso una forma pensionistica individuale, l'intero TFR maturando non ancora versato a Prevaer sarà versato entro il successivo termine mensile previsto per il versamento dei contributi previdenziali.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e b.1) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al

50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;
- d) riscattare la posizione individuale maturata nella misura del 40%, 70% (parziale) o 100% (totale), ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto. Il riscatto in misura parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 - 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 - 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 - 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 - 6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV. Profili organizzativi

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del fondo

- 1. Sono organi del Fondo PREVAER
 - a. l'Assemblea dei soci delegati;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente e il Vice Presidente;
 - d. il Collegio dei Sindaci.
- 2. La rappresentanza delle aziende e degli altri soci negli organi di PREVAER è disciplinata secondo il principio di pariteticità.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

- 1. L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei lavoratori, 30 in rappresentanza delle imprese, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
- 2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- 3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

- 1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
- 2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) elegge i Consiglieri di Amministrazione e i componenti il Collegio dei sindaci;
 - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il compenso dei sindaci e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi per gli Amministratori ovvero per i soli componenti del Consiglio di Amministrazione cui vengano conferiti incarichi speciali;
 - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e sulla loro eventuale revoca;
 - e) delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione ovvero da almeno 2/3

- dei delegati;
- b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione di PREVAER, relative modalità e nomina i liquidatori.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, dal Presidente o, in caso di assenza e/o impedimento, dal Vice – Presidente o in assenza dal delegato con maggiore età, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai delegati almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione per via e-mail, telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da cinque componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 8/10 dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei Delegati presenti.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è redatto ai sensi di legge ed è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 18 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) i delegati rappresentanti dei soci e delle aziende associate in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi 9 componenti il Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte rispettivamente da ciascuna parte istitutiva, o da soci delegati purché sottoscritte da almeno un terzo dei delegati rappresentanti rispettivamente i soci e le aziende associate.
 - b) Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri eleggibili. A ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente.
 - c) I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori e delle imprese associate sono eletti, disgiuntamente, secondo il sistema maggioritario applicando le seguenti regole:
 - c.1) sono eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto; nel caso in cui nessuna lista ottenga il suddetto quorum l'elezione verrà ripetuta.
 - c.2) A partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto.
 - c.3) I Consiglieri eletti in rappresentanza dei soci ed i Consiglieri eletti in rappresentanza delle aziende associate costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse di PREVAER.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il Consigliere supplente, nel caso di impossibilità di quest'ultimo subentra un altro Consigliere supplente eletto ed appartenente alla medesima parte istitutiva del Consigliere cessato.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - a) elegge, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti il Consiglio, ai sensi del successivo art. 22;
 - b) nomina il Responsabile del Fondo. Tale incarico può essere anche conferito ad uno degli Amministratori;
 - c) nomina il Direttore Generale e ne determina gli emolumenti;
 - d) provvede alla gestione ed alla sua organizzazione funzionale, amministrativa e contabile;
 - e) delibera la convocazione dell'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;
 - f) predispone il bilancio annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) redige i prospetti della composizione e del valore del patrimonio di PREVAER, in conformità alle disposizioni emanate dalla "Commissione";
 - h) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di investimenti e partecipazioni nonché le politiche di investimento, in conformità alla normativa vigente e alle previsioni del presente Statuto;
 - i) sceglie, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, i soggetti gestori ed individua la banca depositaria delle risorse di PREVAER, nonché il soggetto che erogherà le prestazioni previdenziali, in conformità alla normativa vigente e stipula le relative convenzioni;
 - l) decide, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, in ordine alla adesione e alla permanenza dei soci in PREVAER;
 - m) predispone ed invia alle parti istitutive di PREVAER ed al Comitato paritetico, di cui all'accordo istitutivo, un resoconto particolareggiato sull'andamento della gestione almeno quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea annuale e in tutti quei casi in cui si verificano avvenimenti che il Consiglio di Amministrazione valuti opportuno segnalare;
 - n) adotta iniziative per il corretto svolgimento del rapporto con gli associati;
 - o) delibera e definisce le modalità di prelievo delle spese di cui all'art. 7 dello Statuto;
 - p) attua le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto;
 - q) adegua la normativa statutaria come previsto dal successivo articolo 36;
 - r) riferisce alla Covip, in caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - s) esercita il diritto di voto connesso ai valori nei quali sono investite le risorse del Fondo in base alle determinazioni adottate dallo stesso e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare ai componenti del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione per e-mail, telefax o telegramma contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno tre suoi componenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà + 1 dei Consiglieri e decide a maggioranza semplice, ove lo statuto non richieda una diversa maggioranza. Per la validità delle deliberazioni sulle materie concernenti gli art. 6 e 7 del D.lgs 252/2005 è richiesta la presenza di almeno 4 consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2 comma 1, lettera da a) ad f) del D.M. Lavoro n. 79/2007, di cui 2 in rappresentanza dei lavoratori e 2 in rappresentanza delle imprese. E' consentita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, la partecipazione a

distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza, purché il segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, che diviene la sede formale della riunione e purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale letto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento di PREVAER; indice le elezioni dei delegati per la composizione dell'assemblea secondo le procedure e le modalità temporali previste nel Regolamento elettorale; convoca e presiede le sedute dell'Assemblea; convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; salvo diversa delega del Consiglio, tiene i rapporti con gli Organismi esterni e di vigilanza; trasmette alla "Commissione" ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva corredata da nota descrittiva del relativo contenuto; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni verranno esercitati dal Vice Presidente.

Art. 23 – Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

- a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- c) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;
- d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene procedendo mediante liste presentate disgiuntamente da ciascuna parte istitutiva o da delegati dell'Assemblea e sottoscritte da almeno un terzo dei delegati rispettivamente dei lavoratori e delle imprese; ciascuna lista contiene i nomi di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente; risultano eletti per ciascuna parte istitutiva i sindaci appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte all'anno.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente mediante lettera raccomandata r.r., e-mail o fax
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Art. 26 bis – Comitato paritetico

Il Comitato Paritetico è costituito da 8 componenti designati dalle parti istitutive promotrici di PREVAER. Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione delle parti istitutive, potrà incrementare il numero dei componenti del Comitato, sino al massimo di 16, con rappresentanti di aziende, associazioni e/o Organizzazioni che aderiranno al Fondo.

1. Tale Comitato svolgerà compiti consultivi, sarà periodicamente informato di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale di PREVAER.
2. Alle riunioni partecipa il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato. Eventuali spese per le riunioni dei componenti il Comitato saranno sostenute dalle rispettive parti istitutive.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti, salvo quanto disposto al successivo comma 2, sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione e previsti dalla normativa vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

6. Le Convenzioni con i gestori finanziari dovranno prevedere un numero minimo di aderenti per ogni singolo comparto. L'attivazione e la disattivazione dei comparti cui destinare le posizioni individuali dei soci saranno decise dal Consiglio di Amministrazione in rapporto al numero degli aderenti e al relativo patrimonio investito nel comparto.

7. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 28 - Banca depositaria

1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 29 - Conflitti di interesse

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 30 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 32 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione degli amministratori e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – Rapporti con gli Aderenti

Art. 33 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 34 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 35 – Comunicazioni e reclami

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione adegua lo Statuto con le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

Art. 37 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.



Prevaer - Fondo Pensione
Sede Legale
Via Giacomo Schneider snc
Torre Uffici 1 - Aeroporto "Leonardo da Vinci"
Fiumicino (RM)

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il n. 127
Codice fiscale 97192890586

www.prevaer.it
mail: info@prevaer.it
pec: prevaerfondopensione@pec.prevaer.it